



Prot. n. 2015

ORDINANZA N. 09 DEL 12.05.2017

OGGETTO: ORDINANZA pozzo denominato "Zollino 157" in Catasto al Fg. 9 P.IIa 256
Coordinate geografiche IGM: Lat. 40°13'56.95"- N – Long. 18°13'56.22 E

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che:

- su questo Territorio Comunale risulta esistente ed in esercizio l'opera di captazione delle acque sotterranee ad uso potabile denominato "pozzo Zollino n. 157" di proprietà dell'Acquedotto Pugliese SpA e dalla stessa Società gestito;
- Il pozzo risulta protetto da manufatto edilizio, coperto, e chiuso con muratura, con annessa area scoperta circostante quale zona di tutela assoluta avente una superficie di mq. 162, estensione di 10 m di raggio dal punto di captazione e quindi adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opera di captazione, quindi in conformità del comma 3 art. 94 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e comma 2 art. 2 del R.R. n. 12 del 16/06/2011;
- per l'opera di captazione di che trattasi ai sensi del comma 4 art. 94 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e comma 2 del R.R. n. 12 del 16/06/2011, si rende opportuno individuare una zona di rispetto costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, avente estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata;
- ai sensi dei commi 6 e seguenti art. 2 del R.R. n. 12/2011, il mantenimento in esercizio dell'opera di captazione è comunque subordinata all'adozione di misure aggiuntive di protezione dinamica nonché all'applicazione di prescrizioni e divieti/vincoli/regolamentazioni nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee ad uso potabile;
- ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, in particolare art. 94 e del R.R. n. 12 del 16/06/2011;

per tutto quanto innanzi premesso riportato;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica:

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Settore Tecnico – Geom. Luca MUSARO'.

ORDINA

L'applicazione delle seguenti prescrizioni e di divieti/vincoli/regolamentazioni nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee ad uso potabile nel sito denominato pozzo Zollino 157:

1. La zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta già esistente, ha estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione ed è rappresentata ed evidenziata nello stralcio aereofotogrammetrico e stralcio catastale allegati.
2. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo a stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
3. Le acque meteoriche incidenti sulla piattaforma stradale devono essere raccolte, all'occorrenza trattate e allontanate con sistemi o metodiche tali da non creare pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, in conformità alla disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
4. Al verificarsi di uno sversamento accidentale, sul piano viario di strade ricadenti nelle zone di rispetto, di sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, l'Ente proprietario dell'infrastruttura e /o, le Autorità intervenute, preventivamente informate della localizzazione delle opere di captazione, devono provvedere e darne tempestiva comunicazione alla ASL territorialmente competente.
5. Il divieto di transito su strade interpoderali di automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti.
6. Il divieto, in caso di neve e ghiaccio, per le strade interessate dalla zona di rispetto di stoccaggio ed utilizzazione dei fondenti stradali, che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee.
7. L'attività agricola deve essere condotta in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19/04/1999 e s.m.i. e del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, approvato con D.G.R. n. 19 del 23.01.2007, e dei suoi aggiornamenti, in particolare nelle zone di rispetto delle opere di captazione è vietato l'utilizzo dei diserbanti, tranne quelli "selettivi" utilizzati sulle colture erbacee ed orticole.
8. Di pubblicare la presente Ordinanza all'albo pretorio e nel sito istituzionale internet di questo Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente" nonchè alla sua notifica ai proprietari dei terreni interessati ricadenti nella zona di rispetto e agli Enti interessati.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Luca MUSARO'





COMUNE DI ZOLLINO – (Provincia di Lecce)

Viale della Repubblica n. 10, CAP:73010 – P.I. 03512650759 – C.F. 80008470751
tel. 0836/600003, fax 0836/600645, www.comune.zollino.le.it

UFFICIO TECNICO – IV° SETTORE – Urbanistica, Edilizia e Appalti Pubblici
e-mail: tecnico@comune.zollino.le.it – PEC: tecnico.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il P.R.G. vigente approvato in via definitiva con D.G.R. n. 3537 dal 22/06/1192 e la Variante allo stesso approvata in via definitiva con D.C.C. n. 28 del 24/11/2009;
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015
- l'art. 30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. meglio noto come Testo Unico dell'Edilizia (TUE);

Dalla risultanza delle indagini d'ufficio

CERTIFICA

Che l'immobile sito in agro di Zollino elencato in tabella, censito nel Catasto Terreni al foglio e particella ivi riportato, ricadono nello strumento urbanistico vigente nelle zone a destinazione urbanistica anch'esse indicate in tabella.

Foglio	Particella	Ha	Zona di appartenenza P.R.G.	Note
9	256	0.01.62	Zona "E" destinata all'uso agricolo	

1) Principali destinazioni ed indici urbanistici della Zona "E - destinata all'uso agricolo" previsti dal P.R.G.:

DESTINAZIONI

- Residenza agricola;
- Attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici;

INDICI

- Lotto minimo: Ha 1.00.00 (ad eccezione dei coltivatori diretti);
- I.F.F. (Indice Fabbricabilità Fondiaria):
 - I. 0,03 mc/mq, con possibilità di incrementare la volumetria di mc 30 per ogni ettaro in più del lotto minimo, per la residenza agricola;
 - II. 0,07 mc/mq, con possibilità di incremento sino a 0,7 mc/mq solo con procedura di deroga, per attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici;
- Ampliamento una-tantum del 10% della superficie utile esistente, solo in caso di edifici preesistenti che superino il volume massimo consentito dall'I.F.F.

2) Vincoli Paesaggistici.

- **Nel PPTR** i suddetti terreni sono esenti da vincoli.
- I. Il comune di Zollino è completamente sprovvisto sia di *Siti di Interesse Comunitario* che di *Zone di Protezione Speciale*;

Per quanto non specificatamente riportato si fa rimando al contenuto del vigente P.R.G., alle norme dettate da leggi statali e regionali in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio.

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 30 del TUE, con allegati n. 1 estratto di mappa catastale per esserne parte integrante, ed ha validità temporale di 1 anno.

Dalla Residenza Municipale, 12/05/2017



IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
Geom. Luca MUSARO'



COMUNE DI ZOLLINO
PROVINCIA DI LECCE
73010 - VIALE DELLA REPUBBLICA, 10
tel. 0836/600003, fax 0836/600645, www.comune.zollino.le.it

IV° SETTORE
Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Opere e Appalti Pubblici
e-mail: tecnico@comune.zollino.le.it



Stralcio Aerofotogrammetrico
Foglio 9 Partc. 256



Pozzo Zollino n. 157

